



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 novembre 2023  
(OR. en)

14989/23

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2023/0392 (NLE)**

---

---

AELE 41  
EEE 39  
N 94  
ISL 53  
FL 32  
MI 947  
CLIMA 543  
ENV 1256  
ENER 605  
TRANS 485

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (ETS per il settore marittimo e da fonti fisse)

---

**DECISIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea  
in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XX  
(Ambiente) dell'accordo SEE  
(ETS per il settore marittimo e da fonti fisse)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in  
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune  
modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1,  
paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup> ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.
- (3) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, la decisione (UE) 2023/852 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> e la decisione (UE) 2023/1575 della Commissione<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l'inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 105).

<sup>3</sup> Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134).

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2023/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il numero di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030 (GU L 110 del 25.4.2023, pag. 21).

<sup>5</sup> Decisione (UE) 2023/1575 della Commissione, del 27 luglio 2023, relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2024 nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (GU L 192 del 31.7.2023, pag. 30).

- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---